



ISTITUTO PER LO STUDIO  
E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
(Nominato con D.P.G.R.T. n.233 del 13/12/2010)

N° 155 del 21 NOV. 2011

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA (ISPO).	
Struttura Proponente	Direzione Generale
Proposta	Responsabile del procedimento
	Estensore <span style="float: right;">Simona Gallo</span>

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**



Eseguibile a norma di Legge dal 21 NOV. 2011

Pubblicato a norma di Legge il 21 NOV. 2011

Inviato al Collegio Sindacale il 21 NOV. 2011

L'anno 2011, il giorno 21 del mese di Novembre  
Il sottoscritto Prof. Gianni Amunni, nella sua qualità di

**DIRETTORE GENERALE**

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica, con sede in Via Cosimo Il Vecchio 2 – 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 233 del 13.12.2010;

**Vista** la LRT 4 febbraio 2008, n. 3 recante "Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica";

**Dato atto** che in forza della Legge RT 4 febbraio 2008, n. 3 l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e subentra nelle attività esercitate dal disciolto CSPO a far data dal 1 Luglio 2008;

**Richiamata** la normativa statale e regionale in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo, Legge n. 584 del 11/11/1975 e s.m.i., Legge n. 3 del 16/01/2003, D.P.C.M. 23/12/2003 e L.R.T. 4/2/2005 n. 25;

**Preso atto** che la normativa sopra richiamata e, in particolare, l'art. 51 della L. 3/2003, persegue il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori", con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste;

**Considerato** che il fumo di tabacco rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;

**Considerate** le finalità istituzionali dell'ISPO volte alla prevenzione oncologica primaria e secondaria e alla promozione di corretti stili di vita;

**Ritenuto** di dover procedere all'adozione del Regolamento sul Divieto di Fumo secondo lo schema che si ritrova unito alla presente deliberazione, quale allegato di lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** infine di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di ottemperare alle disposizioni di legge;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## DELIBERA


### Per quanto esposto in narrativa:

1. di procedere all'adozione del Regolamento sul Divieto di Fumo, secondo lo schema che si unisce alla presente delibera, quale allegato di lettera "A," a farne parte integrante e sostanziale;
2. di nominare con atto scritto i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'illecito amministrativo derivante dalla trasgressione del divieto di fumo nei locali ISPO;
3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi sul bilancio dell'Istituto;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
5. di trasmettere il presente atto all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica e al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Chiara Neri)



IL DIRETTORE GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)



Elenco degli allegati

Allegato "A "

Regolamento sul Divieto di Fumo

n. pp. 4

Strutture aziendali da partecipare :

- Direzione Generale
- Direzione Sanitaria
- Responsabili di SS e SC
- Coordinamento attività tecnico sanitarie
- Coordinamento Infermieristico e Ass. Sanitaria
- Coordinamento statistico
- Dipendenti ISPO



## REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

### Art. 1

#### Oggetto e fonti normative

L'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) adotta il presente regolamento in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo in modo da perseguire obiettivi di prevenzione e cura in conformità al proprio scopo istituzionale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale (Legge n. 584 del 11.11.1975 e successive modificazioni ed integrazioni, Legge n. 3 del 16/01/2003, D.P.C.M. 23/12/2003 e L.R.T. 4/2/2005 n. 25).

### Art. 2

#### Divieto assoluto di fumare

E' fatto divieto assoluto di fumare, all'interno dei locali chiusi, ovunque ubicati, facenti parte dell'Istituto. Il divieto riguarda pertanto tutti i locali destinati all'attività sanitaria e le relative pertinenze: le sale di attesa, le portinerie, le scale, i corridoi, i servizi igienici, gli uffici amministrativi, i locali tecnici ed ogni altro locale chiuso, inclusi locali non aperti al pubblico.

E' fatto altresì divieto di fumare sugli automezzi di proprietà di ISPO.

### Art. 3

#### Responsabili ed incaricati della vigilanza

1. Ai sensi del vigente atto aziendale, per gli spazi destinati ad attività sanitaria, di ricerca e di formazione vengono individuati quali responsabili dell'applicazione della normativa in materia di divieto di fumare i Responsabili di SS e SC, Coordinamento attività tecnico sanitarie, Coordinamento statistico.

Essi devono curare l'affissione dei cartelli di divieto e dell'apposita segnaletica, vigilare sul rispetto del divieto di fumare e nominare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione dell'illecito amministrativo, di regola individuati nei Responsabili dei servizi sanitari e nei Responsabili del Coordinamento Attività Tecnico sanitarie per quanto concerne le aree comuni.

La funzione è delegabile con atto scritto e comunque non libera il delegante dalla responsabilità di controllo.

2. Per gli edifici non sanitari, sono individuati quali responsabili i direttori di SS e SC che potranno eventualmente nominare anche d'accordo fra loro nel caso si tratti di spazi in comune i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione.
3. L'incarico dovrà risultare da atto scritto.
4. Gli incaricati saranno muniti di cartellino di riconoscimento e parteciperanno a corsi di formazione appositamente organizzati.

#### Art. 4

#### Sanzioni amministrative e sanzioni disciplinari

1. I trasgressori sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:
  - pagamento di una somma che va da € 27,50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di cui all'art. 2 del presente regolamento; l'importo è raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. La misura della sanzione amministrativa potrà subire modifiche in conseguenza di futuri provvedimenti legislativi;
  - pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00 nel caso di omesso controllo da parte dei responsabili e degli incaricati.
2. L'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Comune di Firenze, che provvede altresì ad incamerare i relativi proventi
3. I dipendenti ISPO che non osservino il divieto possono essere comunque sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto del S.S.N.

#### Art. 5

#### Procedura di accertamento

1. I soggetti di cui al precedente art.3 procedono all'accertamento dei divieti stabiliti dalla legge ed alla relativa verbalizzazione. Essi sono tenuti a procedere anche dietro richiesta effettuata da altri operatori dell'Istituto o cittadini. All'accertamento delle violazioni possono procedere anche gli ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché la Polizia Municipale.
2. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore; qualora ciò non sia possibile, devono essere indicati i motivi della mancata contestazione. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dall'autore della violazione; in caso di rifiuto ne viene dato atto in calce al verbale. Qualora il trasgressore si rifiuti di fornire le proprie generalità l'accertatore provvede a richiedere l'intervento delle forze di polizia.
3. Il trasgressore, se intende procedere al pagamento in misura ridotta, è tenuto a controfirmare il verbale di accertamento ed è ammesso al pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla contestazione immediata.
4. Se il trasgressore non intende conciliare, qualora non sia avvenuta la sottoscrizione per ricevuta del verbale di accertamento, gli estremi della violazione devono essergli notificati tramite raccomandata A.R. entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.  
L'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nei termini prescritti.
5. Il pagamento è effettuato dal trasgressore a mezzo di versamento sul c/c postale n. 188508 intestato al Comune di Firenze – Polizia Municipale, Tesoreria Comunale.
6. Il verbale di accertamento con la prova dell'eseguita contestazione deve essere trasmesso all'autorità competente di cui all'art.4 comma 2.

## **Art.6 Rimedi**

1. Entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità comunale competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.
2. L'autorità competente, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, esaminati i documenti e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese postali e di notifica; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione.
3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria di Firenze entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

## **Art.7 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dal suddetto Decreto Legislativo e successive integrazioni e modificazioni.

## **Art. 8 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti.

**VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. \_\_\_\_/2011**

L'anno.....il giorno.....del mese.....alle ore.....

Il sottoscritto.....

In qualità di incaricato all'*accertamento* ed alla *contestazione* delle infrazioni al divieto di fumo ai sensi della L. 584/75, nonché della L. 3/2003 e della L.R.Toscana n.25/2005, ha accertato quanto segue.

TRASGRESSORE:

**Il/La Sig./Sig.ra.....**

**nato/a .....**

(Prov.....) il....., residente a.....(Prov.....)

Via.....n.....

identificato/a a mezzo.....

ha commesso la violazione dell'art. 2 della L.R.Toscana 25/2005

per aver.....

eventuali dichiarazioni del trasgressore.....

.....

La violazione è stata contestata direttamente al trasgressore.

La violazione non è stata contestata perché.....

..... viene notificata con raccomandata A.R.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione pari a € .....

E' comunque facoltà dell'autore della violazione, in alternativa al pagamento, inviare entro 30 giorni dalla contestazione eventuali atti difensivi in carta semplice indirizzati a: Comune di Firenze, Direzione Ambiente, P.O. Igiene Pubblica.

Il Trasgressore

Il Verbalizzante

.....

.....

Il trasgressore non firma ma riceve copia

Si informa che l'atto in questione dà inizio al procedimento sanzionatorio. Il versamento dovrà essere effettuato tramite C.C.Postale n.188508 intestato a Comune di Firenze Polizia Municipale.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo di cui alla normativa suddetta ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi posti dal "Codice in materia di protezione dei dati personali".